CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA

I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Mercoledì 27 ottobre 2010

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (Atto n. 240).

RILIEVI DELIBERATI

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (atto n. 240), approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 22 luglio 2010;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *f)*, della legge n. 42 del 2009, richiamato dalle premesse del provvedimento in esame, è demandata ai decreti legislativi adottati dal Governo non solo la «determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica», ma anche la «definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione»;

pertanto, ai sensi della disposizione di delega sopra richiamata, dovrebbe essere delineato un procedimento specificamente teso alla definizione dei suddetti obiettivi e, inoltre, i livelli essenziali delle prestazioni dovrebbero essere presi in considerazione sulla base della legislazione vigente;

l'articolo 5 della legge n. 42 del 2009 stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento: istituzione che appare non solo auspicabile, ma vieppiù necessaria in un'ottica di piena attuazione del processo delineato dalla legge n. 42 del 2009;

le funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo degli enti locali sono considerate dal provvedimento in esame ai fini della determinazione dei fabbisogni standard nella loro totalità anziché nella misura del 70 per cento come previsto dall'articolo 21, comma 3, lettera *a)*, e comma 4, lettera *a)* della legge n. 42 del 2009;

alla luce dei criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *f)*, della legge n. 42 del 2009 l'intervento del legislatore delegato dovrebbe muovere verso una maggiore puntualizzazione delle previsioni recate dall'articolo 3 in tema di metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard, introducendo anche un riferimento all'utilizzazione dei dati raccolti presso gli enti locali per l'emanazione degli atti amministrativi di quantificazione del fabbisogno, nonché al coinvolgimento dell'ISTAT quale organo tecnico dotato di banche dati territoriali non solo sui conti economici, ma anche sugli obiettivi di servizio;

appare necessario che l'articolazione della fase transitoria si fondi sulla concreta determinazione dei fabbisogni standard e che tale determinazione riguardi l'anno successivo a quello in cui è compiuta, ferma restando la graduale entrata a regime nel triennio successivo prevista dallo schema in esame;

il rinvio a un D.P.C.M. per la concreta determinazione del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia va valutato alla luce delle disposizioni di delega che prevedono tale determinazione per mezzo di atti adottati dal Governo e sottoposti al parere parlamentare nel termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega;

DELIBERA DI ESPRIMERE I SEGUENTI RILIEVI:

1. all'articolo 1, comma 2, è necessario precisare, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *d)* della legge n. 42 del 2009, che, ai fini del finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi; inoltre, è necessario sopprimere le parole «eventualmente da esse implicate» riferite ai livelli essenziali delle prestazioni e prevedere che, fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge statale, sono livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente;
2. è necessario introdurre disposizioni che prevedano, in conformità al disposto dell'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge n. 42 del 2009, il raccordo tra i livelli essenziali delle prestazioni e gli obiettivi di servizio;
3. all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, n. 1 e lettera *b)*, n. 1, in conformità alle disposizioni di delega, è necessario aggiungere le parole «nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge n. 42 del 2009»;
4. all'articolo 3, ai fini di maggior conformità alle disposizioni di delega, appare opportuno disporre che il fabbisogno standard può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, a singoli servizi o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali, tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42;
5. allo stesso articolo 3, allo scopo di una più puntuale determinazione della metodologia ivi disciplinata, appare opportuno prevedere: che il fabbisogno standard sia determinato anche attraverso l'identificazione delle informazioni e dei dati necessari di natura strutturale e contabile, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province; che l'individuazione del modello di stima di cui alla lettera *c)* sia effettuata sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche; la definizione di un sistema di indicatori significativi per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli;
6. al medesimo articolo 3 occorre prevedere che la metodologia ivi disciplinata tenga conto delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di Comuni;
7. all'articolo 4 appare opportuno prevedere che la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a possa avvalersi altresì della collaborazione dell'ISTAT per i compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo articolo;
8. all'articolo 4, si preveda che le attività previste alla lettera *a)* siano svolte conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera *d)* della legge n. 42 del 2010 (modalità di computo della spesa corrente standardizzata);
9. all'articolo 5 appare opportuno disporre, al fine della conformità all'articolo 28, comma 4, della legge n. 42 del 2009, che il D.P.C.M. ivi previsto sia adottato previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, prevedendone la partecipazione diretta alle attività di cui all'articolo 4 secondo le proprie competenze;
10. al medesimo articolo 5 appare opportuno prevedere che ciascuno degli schemi di D.P.C.M. indichi in allegato gli elementi considerati ai fini della determinazione del fabbisogno;
11. allo stesso articolo 5 - in conformità al principio della legge n. 42 del 2009, che delinea un percorso di attuazione del federalismo fiscale segnato da passaggi parlamentari dei relativi provvedimenti di attuazione - si preveda che lo schema di D.P.C.M. ivi previsto, corredato da una relazione del Ministro dell'economia e delle finanze che ne evidenzi gli effetti finanziari, sia trasmesso alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, per l'espressione del parere nel termine di 15 giorni dalla trasmissione, e, decorso tale termine, alle Camere, per l'espressione del parere nel termine di 15 giorni, da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario,

prevedendo che, se il Governo non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmetta alle Camere una relazione per spiegarne le ragioni;
12. sembra opportuno prevedere, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge n. 42 del 2009, un'attività di monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi di servizio da parte della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la cui istituzione, come già rilevato in premessa, appare vieppiù necessaria;
13. all'articolo 6, lettera *a), b)* e *c)* appare opportuno prevedere che siano determinati i fabbisogni per ciascun anno del triennio 2011-2012 stabilendone l'entrata in vigore nell'anno successivo e mantenendone la gradualità nel triennio successivo;
14. all'articolo 7, anche in relazione a quanto osservato al punto 12), si valuti l'opportunità di prevedere un'attività di monitoraggio dei fabbisogni standard ai fini della loro rideterminazione.